

# IMPIANTISTICA

Le imprese che esercitano attività di impiantistica, di installazione degli impianti di cui all'art.1 comma 1 e 2 del DM 37/2008, contestualmente alla pratica di inizio attività devono presentare all'Ufficio Registro delle Imprese della provincia nella quale hanno la sede legale la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dall'art. 4 del DM 37/2008.

Tale adempimento deve essere fatto anche dalle imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, le stesse infatti sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori solo se presentano SCIA con la nomina del responsabile tecnico che possieda i requisiti previsti all'articolo 4 del D.M. 37/2008.

## REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

La domanda per la valutazione e il riconoscimento dei requisiti va presentata all'ufficio Registro delle Imprese; nell'ipotesi in cui il titolare o il legale rappresentante della società non abbia i requisiti tecnico professionali e intenda comunque iniziare l'attività di impiantistica, deve preporre un responsabile tecnico che possieda i requisiti richiesti.

Il responsabile tecnico deve a sua volta compilare una dichiarazione (intercalare) in cui attesta il possesso dei requisiti tecnico professionali, deve comunque avere un rapporto (documentato) di immedesimazione con l'impresa in qualità di titolare, legale rappresentante, di dipendente, di socio prestatore d'opera o di collaboratore familiare (imprese artigiane).

NB:

- Il Responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- in mancanza del responsabile tecnico l'impresa NON può esercitare l'attività;

I requisiti tecnico- professionali sono alternativamente i seguenti:

A. Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta: ad es. lauree quinquennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura (sara' necessario la valutazione dei titoli di studio posseduti sulla base delle classi di laurea)

B. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno.

C) Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni.

D) Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 del D.M. 37/2008, possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 4, il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 37/2008, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di trasmissione della pratica al Registro Imprese.

Non appena presentata la denuncia l'impresa può iniziare l'attività.

La CCIAA entro 60 gg dalla presentazione del modello verifica il possesso dei requisiti necessari e se accerta la mancanza degli stessi dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la sua successiva cancellazione del Registro Imprese.